

Rapporto

numero

data

Dipartimento

4 giugno 2018

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sulla petizione 13 marzo 2018 sottoscritta da 4'644 cittadini contro il rimpatrio del cittadino curdo iracheno Omar Bewar

I. LA RICHIESTA DELLA PETIZIONE

I firmatari della petizione, rivolgendosi al Parlamento cantonale e alla Presidenza del Consiglio di Stato, chiedono sostanzialmente la revoca di ogni misura di espulsione/allontanamento dalla Svizzera verso il Kurdistan iracheno nei confronti del signor Omar Bewar, residente a Bellinzona.

A titolo di giustificazione, i petenti ritengono che la loro richiesta «*può essere legalmente soddisfatta dalle Autorità svizzere*» applicando la clausola di rigore prevista dall'art.14 della Legge federale sull'asilo (LASi)¹. Nel caso concreto, il riferimento a questa norma si giustifica «*allo scopo di garantire il prosieguo dell'integrazione che il signor Bewar Omar ha dimostrato in 10 anni di vita in Svizzera*».

I petenti chiedono inoltre che venga rispettato l'obbligo costituzionale di proteggere chi rischia la propria incolumità e il divieto di espulsione in un Paese, come il Kurdistan iracheno, nel quale «*oggi i suoi abitanti rischiano ogni giorno di diventare vittime di attacchi terroristici (situazione descritta sul sito del Dipartimento federale degli affari esteri)*».

II. SITUAZIONE A LIVELLO PERSONALE E GIURIDICO-FORMALE DEL SIGNOR BEWAR DAL SUO ARRIVO NELLA CONFEDERAZIONE

Nella storia del signor Bewar degli ultimi dieci anni i fatti personali si intrecciano fortemente con le questioni giuridico-formali che reggono la politica in materia di stranieri e di asilo che, vale la pena ricordare, sono di competenza (quasi) esclusivamente federale.

Omar Bewar, nato in Iraq il 1° luglio 1986, è giunto in Svizzera il 18 settembre 2009, data in cui ha inoltrato domanda di asilo. Quest'ultima gli è stata respinta nel febbraio 2014 dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), decisione confermata dal Tribunale amministrativo federale del (TAF) dell'aprile 2015.

¹ Cfr. in particolare l'art. 14 cpv. 2 LASI, che recita:

² Con il benessere della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:

a. l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b. il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato;

[...]

Nel frattempo, più precisamente nel 2009, Omar Bewar ha intrapreso un apprendistato come parrucchiere e nel giugno 2013 ha ottenuto l'attestato di formazione empirica e l'anno successivo, al termine di un tirocinio pratico, ha conseguito l'attestato cantonale. Dal 2011 egli è stato alle dipendenze di un salone di parrucchiere a Bellinzona, dapprima in qualità di apprendista, successivamente quale dipendente.

In data 15 dicembre 2015 il Cantone, per il tramite della Sezione della popolazione, ha preavvisato favorevolmente presso la SEM il rilascio di un permesso di dimora B giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi quale caso personale particolarmente grave di rigore a favore di Omar Bewar. Il 29 marzo 2016 la SEM ha però respinto il rilascio di un permesso di dimora B in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, non ritenendo adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore; secondo la SEM:

«la buona integrazione sociale e professionale, il comportamento integerrimo, come pure le relazioni professionali, d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolarmente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di Bewar Omar, l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'interessato, ha ritenuto che la sua situazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o particolarmente specifica, il fatto che egli, dopo aver preso e concluso un apprendistato in Ticino, sia professionalmente attivo non rappresenta un'evoluzione a livello professionale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi».

La decisione negativa della SEM è stata confermata dal TAF con sentenza del 22.3.2017; a detta del TAF:

«per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, lo scrivente Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da Bewar Omar in quest'ambito, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, non si può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretta da non poter esigere che egli si trasferisca in un'altra nazione o che ritorni nel paese di origine. [...] Bewar Omar ha intrapreso e concluso un apprendistato quale parrucchiere e risulta finanziariamente indipendente dal luglio 2014».

In seguito la patrocinatrice del signor Bewar, l'Avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ha intrapreso una fitta corrispondenza con le autorità federali amministrative (SEM) e giudiziarie (TAF) per opporsi alla decisione poc'anzi menzionata, che avrebbe avuto quale conseguenza l'allontanamento dalla Svizzera del signor Bewar a fine settembre 2017.

La situazione attuale è che è pendente un ricorso al TAF contro un ordine di allontanamento di Omar Bewar verso il suo Paese di origine, il Kurdistan iracheno, e che gli è stato imposto di interrompere l'attività lavorativa svolta per anni presso un salone di parrucchiere a Bellinzona.

III. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La Commissione ha interpellato il Consiglio di Stato in data 4 maggio 2018, chiedendogli, ai sensi dell'art. 84 cpv. 3 LGC, una presa di posizione (rapporto) riguardo ai contenuti e alle richieste della petizione.

Il Consiglio di Stato ha risposto tramite la risoluzione governativa n. 2179 del 16 maggio 2018, mettendo in evidenza come esso abbia «già in data 15 dicembre 2015 [...] preavvisato favorevolmente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il rilascio di un

permesso di dimora B giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi quale caso di rigore» a favore di Omar Bewar.

Il Governo sottolinea poi come la competenza decisionale spetti oramai alle autorità federali (SEM e TAF); in altre parole, una volta espresso il preavviso favorevole all'approvazione di un caso di rigore, l'autorità cantonale non ha più avuto alcun potere di intervento né tantomeno decisionale.

Infine, secondo l'art. 46 cpv.1 LAsi, il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento e, in base all'art. 46 cpv. 3 LAsi, la SEM vigila sull'esecuzione. Insomma, per dirla più concretamente, l'autorità cantonale, in ossequio di questa norma, «non potrà esimersi dal procedere all'esecuzione della decisione di allontanamento dell'autorità federale».

IV. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DEI RICORSI

La Commissione ritiene opportuno precisare, a titolo di premessa, che le considerazioni esposte qui di seguito riguardano esclusivamente, vista appunto l'eccezionalità della fattispecie, il caso del signor Bewar e non sono da considerarsi in alcun modo estendibili ad altri casi simili che potrebbero ipoteticamente esservi ricondotti.

Occorre inoltre sottolineare che la Commissione, grazie alla patrocinatrice del signor Bewar (Avv. Immacolata Iglio Rezzonico), ha potuto avere accesso alla documentazione riguardante questo caso.

Fatte queste premesse, sicuramente non irrilevanti, la Commissione non può che aderire totalmente alla posizione del Consiglio di Stato, che nel dicembre 2015 ha riconosciuto al signor Bewar il rilascio di un permesso di dimora giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi in quanto costituente un caso personale particolarmente grave di rigore, permesso poi rifiutato dalle autorità federali (SEM e TAF).

È obiettivamente qui il punto centrale del problema (e dal quale questo problema inizia), vale a dire la ponderazione dei margini di applicabilità di questa norma relativa alla clausola di rigore (art. 14 cpv. 2 LAsi). La SEM ha risolto, come abbiamo visto, che questa non fosse pienamente adempiuta, decisione poi confermata dal TAF. Ebbene, la Commissione non è dello stesso avviso e in tal senso si rivolge alle autorità federali preposte a decidere sul caso del signor Bewar sottolineando i seguenti elementi:

- chi meglio del Cantone e delle autorità locali può verificare che vi sia davvero un'integrazione? Ebbene, il Cantone, tramite la Sezione della popolazione, ha riconosciuto al signor Bewar la piena legittimità a ricevere un permesso di dimora B giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi quale caso personale particolarmente grave di rigore;
- in merito al grado di integrazione, giusta la lett. c) art. 14 cpv. 2 LAsi, Omar Bewar ha dimostrato una più che straordinaria volontà di integrazione dal profilo economico e sociale – e qui il parere della Commissione diverge nettamente da quello delle autorità federali –, avendo svolto un percorso formativo con ottimi voti e riuscendo a perseguire una carriera quale parrucchiere di tutto rispetto;
- dal profilo puramente dell'integrazione sociale, Omar Bewar ha acquisito ottime conoscenze linguistiche e ha avuto modo di creare numerosi rapporti di amicizia; egli ha inoltre una relazione da anni con una cittadina svizzera, con la quale avrebbe l'intenzione di creare un nucleo familiare;
- circa il requisito del luogo di soggiorno, esso è stato sempre noto alle autorità preposte.

V. CONCLUSIONI

A detta della Commissione, confacendosi in toto alla lungimirante posizione del Consiglio di Stato (presa nel 2015 e non seguita dalle autorità federali) e per le argomentazioni esposte nel capitolo precedente, Omar Bewar merita pienamente di rientrare sotto il cappello della clausola di rigore prevista dall'art. 14 cpv. 2 LAsi. Questa esclusione stabilita dalle autorità federali non è mai stata veramente motivata da queste ultime, se non con argomentazioni generiche e mai approfondite nel prosieguo dell'iter giudiziario. Questo è davvero un peccato, perché un esempio straordinario di integrazione, richiesto costantemente a gran voce da tutte le forze politiche, rischia di rimanere vano, invece che fungere appunto da caso esemplare su cui basare, in generale, la nostra politica di integrazione degli stranieri.

Non si tratta ovviamente di interferire nel lavoro di istanze giudiziarie, peraltro di livello istituzionale superiore, ma la Commissione delle petizioni e dei ricorsi non può non sostenere, secondo i criteri oggettivi esposti poc'anzi, la causa del signor Bewar, peraltro non facendo altro che seguire la posizione del Consiglio di Stato.

È un approccio di tipo umano che la Commissione reputa di dover avere, indipendentemente dalle considerazioni giuridiche. Insomma, come può la situazione di Omar Bewar – giunto in Svizzera senza conoscere nessuna delle lingue ivi parlate e in pochi anni riuscire a rendersi indipendente economicamente grazie a una professione appresa da noi (parrucchiere) e a integrarsi perfettamente nella realtà locale – non rientrare nella clausola di rigore prevista dall'art. 14 cpv. 2 LAsi? A detta della Commissione si tratta di un elemento incomprensibile, poiché il signor Bewar costituisce un caso eccezionale di integrazione, che dovrebbe fungere da esempio, a titolo generale, per la popolazione straniera residente nel Cantone.

In base all'art. 84 cpv. 2 LGC la Commissione, entrando nel merito della petizione in oggetto, auspica che il caso del signor Bewar venga esaminato presso le autorità federali competenti prestando la dovuta attenzione al percorso di integrazione professionale e personale e all'aspetto umano nonché alla situazione attuale nel suo Paese di origine.

Per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi:

Giorgio Fonio e Tatiana Lurati Grassi, correlatori
Ay - Beretta Piccoli - Cedraschi (con riserva) -
Gianella (con riserva) - Jelmini - La Mantia - Patuzzi -
Pellanda (con riserva) - Schnellmann (con riserva)